



CITTÀ DI CASORIA

(PROVINCIA DI NAPOLI)

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA: TAXI – NOLEGGIO CON CONDUCENTE

**Approvato con
Delibera del Consiglio comunale
n. 7 del 07/02/2013**

**AI SENSI DELLA LEGGE 15/01/1992, N. 21
E DELIBERA REGIONE CAMPANIA N. 474 DEL 02/02/2001**

Il presente regolamento è disciplinato dalle seguenti leggi e normative:

- a) Legge 15 gennaio 1992, n. 21;
- b) dalle direttive regionali in materia ai sensi dell'art. 4 della legge 15 gennaio 1992, n. 21;
- c) dagli artt. 19 e 85 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 Legge delega controllo della Regione sui Regolamenti art. 85;
- d) dal D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni (Codice della Strada);
- e) dal D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada);
- f) D.M. del 19 novembre 1992 caratteristiche auto pubbliche da piazza;
- g) dal D.M. 15 dicembre 1992, n. 572, concernente le norme sui dispositivi antinquinamento dei veicoli adibiti a taxi o di autonoleggio con conducente;
- h) dall'art. 8 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- i) dal D.M. 20 aprile 1993 recante la disciplina per la determinazione della tariffa minima e massima per il servizio di noleggio con autovettura;
- j) D.L.19/11/1997, n. 422 art. 14, c. 4 e 5;
- k) dalla legge 127/1997 Legge Bassanini e successive integrazioni;
- l) Legge 575/61; Legge 646/82 e Legge 936/82 antimafia, Legge 443/85 legge quadro artigianato art. 5 e 31;
- m) Delibera Regione Campania n. 474 del 2.2.2001;
- n) da ogni altra disposizione generale o speciale avente attinenza con il servizio disciplinato dal presente regolamento;
- o) Legge 4 agosto 2006 n. 248 art. 6 (Legge Bersani);
- p) art. 36 del Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1 – conv. nella Legge 24 marzo 2012 n. 27

CAPO I NORME GENERALI

- Art.1 Oggetto
- Art.2 Definizione del servizio
- Art.3 Servizi integrativi trasporti pubblici di linea
- Art.4 Determinazione del numero delle licenze e autorizzazioni
- Art.5 Titolo per l'esercizio dei servizi
- Art.6 Forme giuridiche di esercizio dei servizi
- Art.7 Collaborazione familiare
- Art. 8 Ambiti operativi territoriali
- Art. 9 Requisiti per il rilascio delle licenze e autorizzazioni
- Art.10 Concorso per l'assegnazione delle licenze e autorizzazioni
- Art.11 Contenuti del bando
- Art.12 Presentazione delle domande
- Art.13 Commissione di concorso
- Art.14 Validità della graduatoria
- Art.15 Rilascio della licenza e autorizzazione
- Art.16 Inizio del servizio
- Art.17 Validità della licenza o autorizzazione
- Art.18 Trasferibilità della licenza o autorizzazione
- Art.19 Sostituzione alla guida
- Art.20 Caratteristiche dei veicoli
- Art.21 Caratteristiche specifiche delle autovetture adibite al servizio di taxi
- Art.22 Caratteristiche specifiche delle autovetture adibite al servizio di N.C.C.
- Art.23 Tassametro per il servizio taxi
- Art.24 Pubblicità sulle autovetture
- Art.25 Controllo dei veicoli
- Art.26 Veicoli di riserva
- Art.27 Stazionamento taxi e N.C.C.
- Art.28 Taxi collettivi
- Art.29 Trasporto portatori di handicap
- Art.30 Tariffe
- Art.31 Regolamento del servizio
- Art.32 Commissione Consultiva Comunale.

CAPO II CODICE COMPORTAMENTALE

- Art.33 Obblighi, comportamenti e divieti del tassista e del noleggiatore
- Art.34 Comportamento degli utenti del servizio Taxi
- Art.35 Interruzione del trasporto
- Art.36 Responsabilità nell'esercizio del servizio.

CAPO III ILLECITI E SANZIONI

Art.37 Responsabilità in ordine alla vigilanza ed alle sanzioni per violazioni

Art.38 Sanzioni

Art.39 Misure e provvedimenti – diffide – sospensioni

Art.40 Sospensione della licenza o dell'autorizzazione

Art.41 Revoca della licenza e dell'autorizzazione

Art.42 Decadenza della licenza e dell'autorizzazione

Art.43 Rinuncia alla licenza e all'autorizzazione

Art.44 Conseguenze della sospensione, revoca o decadenza.

CAPO IV NORME FINALI

Art.45 Norma transitoria

Art.46 Abrogazione norme precedenti

Art.47 Applicazione del Regolamento.

CAPO I

NORME GENERALI

ART. 1

OGGETTO

1. Il presente Regolamento disciplina l'esercizio del trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21 (di seguito denominati rispettivamente anche "Taxi" e "N.C.C.").

ART. 2

DEFINIZIONE DEL SERVIZIO

1. I servizi Taxi e N.C.C., così come definiti dagli artt. 1, 2 e 3 della L. 21/92 soddisfano le esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone in misura non superiore ad otto, svolgendo una funzione complementare ed integrativa dei trasporti pubblici di linea ed è esercitato con autoveicoli aventi le caratteristiche previste dal presente Regolamento.

ART. 3

SERVIZI INTEGRATIVI TRASPORTI PUBBLICI DI LINEA

1. Le autovetture in servizio Taxi e N.C.C. possono essere utilizzate per l'effettuazione di servizi integrativi pubblici di linea nei modi stabiliti dalla Amministrazione comunale, così come previsto dall' art. 14 commi 4 e 5 D.L.19/11/1997, n. 422.

ART. 4

DETERMINAZIONE DEL NUMERO DELLE LICENZE E AUTORIZZAZIONI

1. Il numero ed il tipo di autovetture da adibire ai servizi Taxi e N.C.C. , è stabilito secondo i criteri di cui al successivo comma 2 dalla Giunta comunale, sentita la Commissione consultiva comunale prevista dall'art. 32 del presente Regolamento, nonché per i taxi previo parere dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti di cui al Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1.
2. Il numero delle licenze e delle autorizzazioni viene determinato in modo da soddisfare la domanda effettiva, tenendo conto del rapporto tra il numero di taxi, N.C.C. e residenti, nonché per i taxi del confronto nell'ambito di realtà europee comparabili, a seguito di un'istruttoria sui costi-benefici anche ambientali, in relazione a comprovate ed oggettive esigenze di mobilità ed alle caratteristiche demografiche e territoriali. In particolare, i fattori che devono essere tenuti in considerazione ai fini di cui sopra sono:
 - a) popolazione;
 - b) estensione territoriale e relative caratteristiche;
 - c) intensità dei movimenti turistici, di cura, di soggiorno e di lavoro;
 - d) offerta relativa alle altre modalità di trasporto pubblico;

- e) altri fattori salienti e caratterizzanti il settore dei trasporti locali.
3. La Giunta comunale, sentita la Commissione consultiva, stabilisce la percentuale minima di vetture, rispetto al totale, da destinare al trasporto di portatori di handicap e l'entità dell'ammontare del contributo finanziario per l'attrezzatura del veicolo, intendendosi per tale anche il tassametro dotato di avvisatore acustico dell'importo segnato a tassametro.
 4. La Giunta comunale delibera altresì l'ampliamento dell'organico, sentita la Commissione consultiva, sulla base dei criteri di cui ai commi precedenti.

ART. 5

TITOLO PER L'ESERCIZIO DEI SERVIZI

1. L'esercizio del servizio di taxi e N.C.C. è subordinato al rilascio, rispettivamente di apposita licenza o autorizzazione a soggetti iscritti nel ruolo dei conducenti di veicoli adibiti a servizi pubblici non di linea, istituito presso la Camera di Commercio di cui all'art. 6 della legge 15.01.1992, n. 21.
2. Le modalità e i criteri per il rilascio dei suddetti titoli sono disciplinati dagli artt. 8 e 9 della Legge 15.1.1992, n. 21 e dal presente Regolamento.
3. I divieti e le possibilità di cumulo delle licenze e delle autorizzazioni sono disciplinate dall'art. 8 comma 2 della legge 15.1.1992, n.21 e dal presente Regolamento.
4. Nell'esercizio dell'attività devono essere osservate, inoltre, le norme a tutela della incolumità individuale e della previdenza infortunistica e assicurativa.

ART. 6

FORME GIURIDICHE DI ESERCIZIO DEI SERVIZI

1. I titolari delle licenze o autorizzazioni per l'esercizio del servizio taxi e noleggio con conducente possono esercitare la propria attività secondo le forme giuridiche indicate all'art. 7 della legge 15.1.1992, n.21.:
 - a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'art. 5 della legge 8 agosto 1985 n. 443;
 - b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
 - c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
 - d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente l'attività di cui alla lettera b) del comma 2, dell'art. 1 della Legge 21/92.
2. E' consentito conferire la licenza o autorizzazione agli organismi collettivi previsti all'art. 7 della legge n.21/92, ferma restandone la titolarità in capo al conferente. Il conferimento non comporta modifica della intestazione dei titoli, né richiede provvedimento autorizzativo da parte dell'Amministrazione comunale.
3. Il conferimento, recesso, esclusione o decadenza devono essere comunicati entro 5 (cinque) giorni al Servizio competente.

ART. 7

COLLABORAZIONE FAMILIARE

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 230 bis del codice civile, i titolari di licenza o di autorizzazione di taxi e N.C.C., costituiti in impresa familiare, possono avvalersi nello svolgimento del servizio della collaborazione dei familiari, purché iscritti nel ruolo dei conducenti istituito presso la Camera di Commercio.
2. Per collaboratori familiari si intendono il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo, purché in possesso dei requisiti previsti dall'art. 9 del presente Regolamento.
3. Gli interessati debbono trasmettere al Servizio competente l'elenco dei familiari collaboratori, indicando per ognuno i dati anagrafici ed il numero di iscrizione al ruolo dei conducenti presso la Camera di Commercio e iscrizione all'I.N.P.S. e INAIL. L'elenco va allegato alla licenza o autorizzazione in copia.

ART. 8

AMBITI OPERATIVI TERRITORIALI

1. I titolari di licenza o di autorizzazione di taxi e N.C.C. possono effettuare il servizio di trasporto su tutto il territorio nazionale e, a condizione di reciprocità, negli stati ove i regolamenti degli stessi lo consentano.
2. Per il servizio di Taxi, il prelevamento dell'utente oppure l'inizio del servizio, per qualunque destinazione, devono essere effettuati con partenza dal territorio del Comune che ha rilasciato la licenza e dai luoghi di stazionamento (posteggi) individuati con provvedimento del Dirigente della Polizia Municipale su richiesta del Dirigente del Servizio competente.
3. All'interno delle aree comunali o comprensoriali la prestazione del servizio è obbligatoria, fermo restando che oltre tale ambito territoriale la corsa è facoltativa (art. 2 comma 2 legge 15.1.1992 n.21).
4. Il servizio di N.C.C., è offerto presso la rimessa o la sede del vettore. La rimessa deve essere situata all'interno del territorio comunale su area privata.
5. Al noleggiatore è vietata l'acquisizione di traffico mediante sosta su spazi ed aree pubbliche.
6. Il prelevamento dell'utente oppure l'inizio del servizio, sono effettuati con partenza dal territorio del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione, per qualunque destinazione, nel rispetto degli obblighi di cui all'art.11 commi 3 e 4 della legge 21/92.

ART. 9

REQUISITI PER IL RILASCIO DELLE LICENZE E AUTORIZZAZIONI

1. Possono essere titolari di licenza o autorizzazione per il servizio di taxi e N.C.C. le persone fisiche appartenenti agli Stati della Comunità Economica Europea ovvero di altro Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi. Per ottenere il rilascio del titolo abilitante all'esercizio di taxi o N.C.C. è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
 - a) essere in possesso dei titoli previsti ed obbligatori per la guida dei veicoli secondo le vigenti norme del codice della strada;
 - b) essere iscritto nel ruolo dei conducenti istituito presso la Camera di Commercio o in elenco analogo in uno degli Stati aderenti all'Unione Europea. Tale iscrizione assorbe la certificazione comprovante il possesso dei requisiti di idoneità professionale e morale, essendo questo già stato accertato dalla Commissione regionale competente di cui all'art. 6 comma 3 della legge n. 21/92;
 - c) avere la disponibilità del mezzo (proprietà o leasing) per il quale sarà rilasciata la licenza o l'autorizzazione di esercizio;
 - d) ogni licenza o autorizzazione consente l'immatricolazione di un solo veicolo;
 - e) non aver trasferito altra licenza o autorizzazione nei cinque anni precedenti;
 - f) non è ammesso in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di più licenze per l'esercizio del servizio Taxi ovvero il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio Taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio di N.C.C. ;
 - g) e' ammesso il cumulo in capo ad un medesimo soggetto di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio N.C.C.;
 - h) non essere titolare di licenza di Taxi o di autorizzazione di N.C.C. rilasciata anche da altro Comune, fatto salvo quanto previsto dalla lettera f) del presente comma (art.8 legge 21/92);
 - i) possedere un'autovettura assicurata ad uso pubblico, con polizza specifica per l'esercizio dell'attività per la quale si chiede la licenza o l'autorizzazione, per la responsabilità civile nei confronti di persone e/o cose, compreso i terzi trasportati;
 - j) per l'esercizio del servizio N.C.C. è inoltre richiesta la disponibilità nel territorio comunale di una rimessa, da intendersi come uno spazio, anche a cielo aperto, adeguatamente delimitato, idoneo allo stazionamento dei mezzi di servizio. L'idoneità della rimessa, qualora destinata al solo stazionamento, è accertata unicamente con riguardo a tale destinazione d'uso. Nel caso invece, che detta rimessa sia adibita ad usi plurimi o sia contemporaneamente sede dell'impresa, l'idoneità è accertata in esito anche all'osservanza delle disposizioni, igienico-sanitarie, edilizie e, di quant'altro eventualmente prescritto dalla normativa al riguardo;
 - k) ai fini della certificazione del possesso dei requisiti di cui al comma 1 gli interessati possono ricorrere alle forme di autocertificazione così come previste dalle vigenti leggi. In ogni caso il responsabile del procedimento, individuato ai sensi del Regolamento comunale sul procedimento amministrativo, può procedere ad accertamenti d'ufficio e chiedere la produzione di dichiarazioni e ordinare esibizioni documentali per verificare il possesso dei requisiti per il rilascio della licenza o autorizzazione indicati nel presente articolo.
2. Risultano impedimenti soggettivi per il rilascio della licenza:
 - a) l'essere incorso in condanne a pene che comportano l'interdizione da una professione da un'arte o l'incapacità di esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, salvo che sia avvenuta riabilitazione a norma degli artt. 178 e seguenti del Codice Penale;
 - b) l'essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle Leggi 27 dicembre 1956, n. 1423; 31 maggio 1965, n. 575; 12 ottobre 1982, n. 726;

- c) l'essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o di decadenza della precedente licenza di esercizio anche se da parte di altri comuni;
- d) l'essere incorsi in una o più condanne, con sentenze passate in giudicato, per delitti non colposi, a pene restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente superiore ai due anni e salvo i casi di riabilitazione.

ART. 10

CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE LICENZE E AUTORIZZAZIONI

1. Le licenze per l'esercizio taxi e l'autorizzazione per l'esercizio N.C.C. vengono assegnate per pubblico concorso.
2. Nei casi in cui si verifica vacanza negli organici dei servizi o in seguito ad ampliamento dell'organico, il Dirigente del servizio competente procede con la indizione di pubblico concorso, salvo l'esistenza di graduatoria valida.
3. Il relativo bando deve essere pubblicato almeno sul Bollettino Ufficiale della Regione, sul sito internet e all'Albo Pretorio del Comune.
4. Il Servizio competente istituisce apposito registro cronologico delle licenze rilasciate.

ART. 11

CONTENUTI DEL BANDO

1. Il bando di concorso pubblico per la concessione della licenza deve di norma indicare i seguenti elementi essenziali:
 - a) il numero e tipo delle licenze o delle autorizzazioni da rilasciare;
 - b) i requisiti per l'ammissione al concorso;
 - c) i requisiti per il rilascio del titolo;
 - d) il termine di presentazione delle domande, modalità di invio e documenti da presentare;
 - e) l'indicazione di eventuali titoli che danno luogo a preferenza, oltre a quelli già previsti dall'art. 8, comma 4 della legge 21/92 ;
 - f) il termine di chiusura del procedimento concorsuale;
 - g) la validità e l'utilizzo della graduatoria (in mancanza opera il rinvio alle norme del presente regolamento);
 - h) eventuali materie di esame;
 - i) il termine entro il quale deve essere convocata la Commissione d'esame per le valutazioni delle domande presentate.
2. Compatibilmente con le disposizioni normative vigenti il bando individuerà quali titoli di preferenza e/o titoli valutabili:
 - la residenza nel Comune
 - la composizione del nucleo familiare con eventuale presenza di portatori di handicap.

ART. 12

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. Le domande per la partecipazione al concorso, dovranno essere presentate all'ufficio protocollo del Comune su carta semplice, indirizzata al Sindaco, presso il Servizio competente. Nella domanda devono essere indicate generalità, luogo e data di nascita, cittadinanza, titolo di studio e residenza.
2. Il richiedente deve dichiarare secondo le forme di certificazione sostitutiva previste ai sensi del DPR 445 del 28/12/2000, di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 9 e all'art. 11 lettera e) del presente Regolamento.
3. La documentazione definitiva per i quali viene presentata dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445 del 28/12/2000, viene richiesta o acquisita d'ufficio prima del rilascio della licenza o autorizzazione.

ART. 13

COMMISSIONE DI CONCORSO

1. Il Dirigente del servizio competente nomina la Commissione per l'assegnazione delle licenze di taxi e autorizzazioni N.C.C.
2. La Commissione di concorso è composta da tre membri esperti del settore tra cui il Dirigente del servizio competente che la presiede.
3. La Commissione è convocata dal Presidente rispettando il termine di cui alla lettera i) del precedente art.11.
4. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente comunale, designato dal Dirigente del servizio competente.
5. La Commissione di concorso, valutata la regolarità delle domande di ammissione, redige il relativo elenco dei candidati ammessi che è successivamente affisso all'albo pretorio del Comune.
6. La Commissione, prima di pronunciarsi sull'ammissibilità delle domande, stabilisce, alla presenza di tutti i suoi membri, a pena di nullità del concorso, i criteri di valutazione dei titoli previsti ivi compresa l'eventuale conoscenza di lingua straniera ed indicati dal bando. Devono essere sempre ammessi e valutati i titoli relativi all'età, all'anzianità di servizio presso imprese pubbliche o private di trasporto di persone e alla frequenza e alla gravità delle infrazioni alle norme sulla circolazione stradale nelle quali il candidato è incorso, comprovata dal certificato di iscrizione nel casellario giudiziale o da un attestato rilasciato dalla Prefettura del luogo di residenza dell'interessato per le infrazioni depenalizzate. Non può in nessun caso costituire titolo da valutare la residenza nel comune o in altro luogo del territorio nazionale.
7. La Commissione redige la graduatoria degli idonei e successivamente questa è approvata dal Dirigente del servizio competente.
8. A parità di punteggio è preferito, nella collocazione in graduatoria, il candidato che ha esercitato il servizio pubblico da piazza o noleggio con conducente in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza, per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi, ovvero essere stato dipendente per il medesimo periodo di un impresa di noleggio (art. 8 comma 4 legge 21/92). Costituisce, altresì, titolo preferenziale a parità di punteggio:
 - l'essere associati in forma cooperativa o di Consorzio di imprese purché esercitanti nei settori di cui al presente regolamento;

- la disponibilità di veicoli appositamente attrezzati per un più agevole trasporto delle persone con handicap;
- di non essere mai stati titolare di licenza di servizio pubblico da piazza o N.C.C.

ART. 14

VALIDITA' DELLA GRADUATORIA

1. Salvo diversa durata stabilita nel bando, la graduatoria ha validità tre anni dalla data di approvazione.
2. I posti di organico che si rendono vacanti durante il periodo di validità della graduatoria devono essere coperti utilizzando la graduatoria fino al suo esaurimento.

ART. 15

RILASCIO DELLA LICENZA E AUTORIZZAZIONE

1. Il Servizio competente da comunicazione ai candidati dell'esito, assegnando termine di 30 giorni per la presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti.
2. Successivamente alla ricezione della documentazione ai candidati in possesso dei requisiti sono assegnate le licenze o autorizzazioni con determinazione dirigenziale.

ART. 16

INIZIO DEL SERVIZIO

1. Il titolare di licenza o di autorizzazione deve iniziare o far iniziare il servizio entro 40 giorni dalla notifica del provvedimento di attribuzione.
2. Detto termine potrà essere prorogato con determinazione dirigenziale per causa di forza maggiore debitamente documentata.
3. Prima dell'inizio del servizio l'assegnatario deve provvedere alla installazione del tassametro, debitamente sigillato.
4. In caso di sostituzione del veicolo, il titolare ha l'obbligo di immettere in servizio la nuova vettura, a pena di decadenza della licenza, entro dieci giorni dall'immatricolazione della stessa o di produrre giustificazione attestante l'impossibilità.

ART.17

VALIDITA' DELLA LICENZA O AUTORIZZAZIONE

1. Le licenze e le autorizzazioni hanno validità illimitata a condizione che siano sottoposte alla vidimazione annuale presso il Servizio competente.
2. La vidimazione è condizionata al permanere in capo al titolare dei requisiti previsti dalle leggi e dal presente regolamento per il rilascio del titolo e per l'esercizio della professione.

ART. 18

TRASFERIBILITA' DELLA LICENZA O AUTORIZZAZIONE

1. La licenza o autorizzazione fa parte della dotazione d'impianto d'azienda ed è trasferibile nei casi consentiti dalla legge, ad altro abilitato all'esercizio della professione.
2. Per atto tra vivi il trasferimento della licenza o autorizzazione, è concesso dal Servizio competente, su richiesta del titolare, a persona dallo stesso designata ed in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 9 del presente regolamento.
3. Il trasferimento deve essere richiesto entro 30 giorni dalla comunicazione di cancellazione dal ruolo dei conducenti. Il mancato rispetto di detto termine comporta la revoca del titolo.
4. La inabilità permanente o l'inidoneità devono essere documentate con certificato rilasciato dal medico legale della A.S.L. di appartenenza.
5. Il trasferimento delle licenze o autorizzazioni pervenute "mortis causa", ai sensi del secondo comma dell'art. 9 della L. 21/1992, è autorizzato alle persone designate dagli eredi entro il termine previsto di due anni, previo accertamento delle condizioni e dei requisiti richiesti.
6. Qualora, col decesso del titolare dell'impresa individuale, l'impresa risulti trasferita a persone prive dell'idoneità professionale, è consentito agli eredi o ai loro legittimi rappresentanti, l'esercizio provvisorio mediante sostituti alla guida per la durata di anni due, purché iscritti nel ruolo (art. 9 comma 2 legge 21/92). Gli eredi minori e coloro che non abbiano raggiunto l'età per conseguire il certificato di abilitazione professionale (C.A.P.), possono essere sostituiti fino ad un termine di anni due dal raggiungimento di tale età.
7. Le licenze o autorizzazioni per l'esercizio del servizio di taxi o N.C.C. possono essere trasferite ad altri soggetti per atto tra vivi o a causa di morte del titolare, nei casi tassativamente prevista dall'art. 9 della legge 15 gennaio, n. 21 o dalla altre disposizioni vigenti al momento del trasferimento.
8. A tal fine, secondo i casi, il titolare della licenza o autorizzazione, gli eredi o i loro legittimi rappresentanti devono fare domanda al Comune nei termini e nei modi stabiliti nel presente regolamento, per ottenere la voltura della licenza o autorizzazione, con le modalità previste nel regolamento stesso. In ogni caso deve essere comprovata, con idoneo atto di disposizione patrimoniale, il consenso del titolare trasferente o, in caso di morte dello stesso, la situazione successoria, per legge o per testamento, lo stato di famiglia e se necessario, il consenso degli eredi.
9. Al titolare che abbia trasferito la licenza o autorizzazione non può essere attribuita altra licenza o autorizzazione, neppure da parte di altro Comune, in seguito a trasferimento per atto tra vivi, se non dopo cinque anni dal momento in cui l'interessato ha trasferito la precedente.

ART. 19

SOSTITUZIONE ALLA GUIDA

1. L'art. 10 della legge n. 21/92 stabilisce i casi in cui il titolare di licenza può farsi sostituire temporaneamente alla guida del taxi da altro soggetto iscritto nel ruolo dei conducenti istituito presso la Camera di Commercio:

- a) per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza, puerperio;
 - b) per l'espletamento del servizio militare di leva o per prestazione del servizio civile;
 - c) per un periodo di ferie non superiore a 30 giorni annui;
 - d) per sospensione o ritiro temporaneo della patente;
 - e) nel caso di incarichi a tempo pieno sindacali o pubblici elettivi;
 - f) in presenza di eredi minori del titolare di licenza, fino al raggiungimento dei 21 anni di età.
2. In detti casi il titolare della licenza taxi deve presentare la richiesta di autorizzazione alla sostituzione alla guida al Servizio competente, indicando i motivi della sostituzione, la durata della sostituzione, il nominativo del sostituto, il numero di iscrizione al ruolo dei conducenti. Deve altresì indicare ai sensi dell'art. 4 della legge n. 15/68 il tipo di rapporto lavorativo instaurato con il sostituto tra quelli previsti dall'art. 10 della legge 21/92, e cioè o contratto di lavoro a tempo determinato secondo la disciplina della legge n.230/62, o contratto di gestione. Il contratto di gestione è ammesso di volta in volta per un periodo complessivo non superiore a mesi sei.
 3. Nel caso di impedimenti di salute, con prognosi entro i 20 giorni, il titolare della licenza comunica il nominativo del sostituto, il suo numero di iscrizione al ruolo dei conducenti e la durata della sostituzione, allegando il certificato medico entro 48 ore dall'inizio della malattia.
 4. Il titolare di licenza che voglia tenere ferma la vettura, per i motivi del presente articolo, può attuare il fermo del taxi per un periodo non superiore a sei mesi, dandone comunicazione al Servizio competente.

ART. 20

CARATTERISTICHE DEI VEICOLI

1. Tutti gli autoveicoli adibiti al servizio taxi o N.C.C. devono:
 - a) essere dotati di tutti gli strumenti e i dispositivi prescritti dalle norme che disciplinano la circolazione stradale;
 - b) essere dotati di un bagagliaio capace di contenere eventuali valigie e contenitori atti al trasporto di cose e animali domestici al seguito del cliente, anche con l'installazione di portabagagli all'esterno della autovettura;
 - c) essere collaudati per non meno di 4 posti e per non più di 8 posti per i passeggeri;
 - d) essere muniti di marmitta catalitica o di altri dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti come individuati da apposito decreto del Ministero dei trasporti, se immatricolati a partire dal 1° gennaio 1992;

ART. 21

CARATTERISTICHE SPECIFICHE DELLE AUTOVETTURE ADIBITE AL SERVIZIO DI TAXI

1. Oltre alle caratteristiche prescritte all'art. 20 del Regolamento, l'autoveicolo taxi deve:
 - a) essere dotato tassametro omologato e con le caratteristiche indicate all'art. 23 del presente regolamento, attraverso il quale si rileva il corrispettivo da pagare (art. 12 comma 1 legge 21/92);

- b) avere a bordo la tariffa con le indicazioni di ogni eventuale supplemento tariffario deve essere esposta in modo ben visibile sul cruscotto del veicolo (art. 12 comma 2 legge 21/92) e anche sul retro del sedile anteriore destro. Le tariffe, le condizioni di trasporto e le regole di comportamento del conducente, deliberato dall'Autorità comunale, devono essere riportate in lingua italiana e inglese;
 - c) essere di colore bianco come stabilito dall'apposito decreto del Ministero dei Trasporti;
 - d) essere dotati di tutti gli strumenti ed i dispositivi prescritti dalle norme che disciplinano la circolazione stradale;
 - e) riportare sull'autovettura tutti i segni distintivi previste da Ordinanze Sindacali, Disposizioni dirigenziali e dal presente Regolamento;
 - f) esporre in modo ben visibile ed inamovibile sulla parte posteriore della carrozzeria del veicolo e all'esterno di questo (art. 12 comma 4 legge 21/92) una targa con scritta in nero "Servizio Pubblico" recante il nome e lo stemma del Comune, il numero di corso pubblico e il tipo di servizio. La forma di detti contrassegni è stabilita dall'Amministrazione comunale;
 - g) recare sul tetto della vettura, durante il servizio, un contrassegno illuminabile con la scritta "TAXI" (Art. 12 comma 3 Legge 21/92);
 - h) esporre sul lato destro del cruscotto, una targa recante il numero della licenza e il nominativo del titolare;
 - i) deve rispettare gli standard europei di sicurezza e le normative in materia di sicurezza dei trasporti;
2. Le autovetture possono essere dotate di attrezzature telematiche e telefoniche a servizio esclusivo del cliente, per il cui uso può essere richiesto un compenso a parte.
 3. Le specificazioni delle prescrizioni riguardanti le caratteristiche dei veicoli ed il loro allestimento, relative agli artt. 20, 21, 22, 24 e 29 del presente Regolamento sono stabilite con provvedimento del Dirigente del Servizio competente.
 4. Le targhe ed i contrassegni distintivi del servizio possono essere applicati in modo da consentire la rimozione allorché il veicolo viene adibito ad uso privato.
 5. Il Dirigente del Servizio competente provvede all'assegnazione del numero di corso pubblico.

ART. 22

CARATTERISTICHE SPECIFICHE DELLE AUTOVETTURE ADIBITE AL SERVIZIO DI N.C.C.

1. Oltre alle prescrizioni dell'art. 20 del regolamento l'autoveicolo adibito al servizio N.C.C. deve esporre all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore un contrassegno con scritta "Noleggio ed una targa metallica collocata nella parte posteriore recante la dicitura "N.C.C." inamovibile, lo stemma del Comune e il un numero della autorizzazione. (Art. 12 comma 5 legge 21/92). La forma di detti contrassegni è stabilita dall'Amministrazione comunale.
2. Le autovetture possono essere dotate di attrezzature telematiche e telefoniche a servizio esclusivo del cliente, per il cui uso può essere richiesto un compenso a parte.
3. Il Dirigente del Servizio competente provvede all'assegnazione del numero di corso pubblico.

ART. 23

TASSAMETRO PER IL SERVIZIO TAXI

1. Il tassametro deve avere le seguenti caratteristiche tecniche:
 - a) funzionare a base multipla (tempo e percorso) per il servizio urbano ed a base chilometrica per il servizio extraurbano. Il funzionamento a base multipla deve essere comandato da un congegno ad orologeria che si attivi azionando il tassametro per l'inserimento della relativa tariffa;
 - b) essere programmato in modo che il passaggio alla tariffa extraurbana non consenta l'inserimento di altre tariffe;
 - c) indicare l'esatto importo in Euro.
2. Il tassametro deve essere collocato internamente alla vettura in modo tale che autista e cliente leggano chiaramente le indicazioni dello stesso.
3. Il tassametro è sottoposto a verifica da parte del Servizio competente per accertare il rispetto delle caratteristiche tecniche e della corretta taratura tariffaria: A seguito della verifica il tassametro è sottoposto a sigillatura ufficiale.
4. Il tassametro deve:
 - a) essere messo in azione solo al momento in cui il veicolo inizia il servizio, e bloccato non appena l'autoveicolo sia giunto a destinazione;
 - b) indicare gli eventuali supplementi stabiliti dalla tariffa.
5. E' vietato tenere in esercizio tassametri inefficienti o comunque alterati.
6. In caso di avaria del tassametro l'autista deve informare immediatamente il passeggero e condurlo a destinazione solo su espressa richiesta. In tal caso l'importo della corsa sarà riscosso in base all'approssimativo percorso chilometrico eseguito e alla durata del servizio.
7. Il tassista è tenuto a dare comunicazione al Servizio competente di ogni intervento che abbia dato luogo all'asportazione del sigillo ufficiale del tassametro. In tal caso si provvederà nuovamente a verifica con apposizione di nuovo sigillo.
8. E' data facoltà di installare tassametri in grado di evidenziare le singole voci che compongono l'importo totale e rilasciare su supporto cartaceo la distinta di tale importo.

ART. 24

PUBBLICITA' SULLE AUTOVETTURE

1. I veicoli possono recare scritte ed insegne pubblicitarie secondo quanto previsto dal D.L.vo n. 285/92 e ss.mm., sempre previa autorizzazione del Servizio competente.
2. La pubblicità dei servizi aggiuntivi offerti e degli sconti ed agevolazioni tariffarie deve essere effettuata con contrassegni aventi dimensioni e simbologie indicate dall'Amministrazione comunale.

ART. 25

CONTROLLO DEI VEICOLI

1. Fatta salva la verifica prevista in capo agli organi della MCTC, il Dirigente del Servizio competente stabilisce le caratteristiche dei mezzi da destinare a taxi disponendo, direttamente o per il tramite della Polizia Municipale, annualmente e tutte le volte che se ne ravvisi la necessità, le necessarie verifiche sull'idoneità dei mezzi al servizio.
2. Qualora il mezzo non risulti trovarsi nel dovuto stato di conservazione e di decoro, il titolare della licenza, entro il termine stabilito dal Servizio competente, è tenuto al ripristino delle condizioni suddette o alla sostituzione. In mancanza, il competente organo comunale su parere della Commissione consultiva e previa diffida, adotta il provvedimento di sospensione della licenza ai sensi degli artt. 38 e 39.
3. Con apposito verbale il Servizio competente, avvalendosi anche del supporto della Polizia Municipale, certifica l'idoneità del mezzo o indica le prescrizioni utili al suo ottenimento.
4. Nel corso del periodo normale di durata della licenza comunale, il titolare della stessa può essere autorizzato alla sostituzione del mezzo in servizio, previa annotazione relativa alla sostituzione dell'autoveicolo sulla licenza di esercizio, con altro dotato delle caratteristiche necessarie per lo svolgimento dell'attività purché in migliore stato d'uso da verificarsi da parte del Servizio competente.

ART. 26

VEICOLI DI RISERVA

1. Su richiesta degli organismi associativi di cui all'art. 7 della legge n.21/92, il Dirigente del Servizio competente può autorizzare l'immatricolazione di vetture taxi da adibire a veicoli di riserva a disposizione di tutti i tassisti impossibilitati ad utilizzare il proprio automezzo per guasto meccanico, incidente stradale, furto e incendio.
2. Le vetture di riserva, aventi tutte le caratteristiche dei veicoli adibiti al servizio taxi, debbono essere contrassegnate da apposito simbolo di riconoscimento che deve essere consegnato dall'Amministrazione comunale e ad essa restituito al termine dell'uso.
3. Il titolare della licenza la cui vettura si trova nell'impossibilità di circolare, deve comunicare al Servizio competente i motivi e la durata del fermo tecnico ed i contrassegni dell'auto di scorta utilizzata.
4. Al titolare della licenza, al collaboratore familiare ed al sostituto alla guida è vietato l'uso della propria autovettura taxi qualora gli sia stato assegnato un veicolo di riserva. Nell'ambito di organizzazioni di servizi taxi e noleggio con conducente il Comune potrà definire, con pianta organica distinta, il numero delle licenze o autorizzazioni di taxi e noleggio con conducente e le condizioni per la loro assegnazione in soprannumero rispetto alla dotazione organica, da utilizzare unicamente per esigenze di scorta di taxi in fermo tecnico.
5. Il Comune stabilirà contemporaneamente i meccanismi di controllo circa i legittimi utilizzi dei suddetti veicoli.

ART. 27

STAZIONAMENTO TAXI E N.C.C.

1. Lo stazionamento delle autovetture adibite al servizio taxi avviene in luogo pubblico, in apposite aree di sosta (posteggi) individuate con provvedimento del Dirigente della Polizia Municipale, su richiesta del Dirigente del Servizio competente, ed individuate con apposita segnaletica.
2. I tassisti debbono prendere posto con la vettura nelle piazzole secondo l'ordine di arrivo. La partenza per effettuare il servizio avviene seguendo lo stesso ordine. E' tuttavia facoltà dell'utente scegliere il taxi di cui servirsi, indipendentemente da tale ordine, solo in relazione ai servizi aggiuntivi offerti dal tassista (fax, telefono, ecc.). E' inoltre possibile in caso di chiamata via radio, uscire dall'ordine di arrivo per espletare il servizio richiesto.
3. L'uso delle aree di sosta può essere vietato con ordinanza del Sindaco o del Dirigente della Polizia Municipale se ricorrono motivi di sicurezza pubblica o della circolazione e se ricorrono altri motivi di pubblico interesse.
4. E' consentito al cliente di accedere al servizio taxi fuori dai luoghi di stazionamento, con richiesta a vista o chiamata radiotaxi.
5. E' vietato far salire a bordo il cliente quando il taxi si trova ad una distanza inferiore a 100 m. dal luogo di stazionamento, qualora vi siano taxi o clienti in attesa nel luogo di stazionamento, fatto salvo la chiamata radiotaxi.
6. Lo stazionamento delle autovetture N.C.C. avviene esclusivamente all'interno delle rimesse situate nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione in cui i veicoli devono sostare a disposizione dell'utenza, fatta eccezione per quanto previsto all'art. 8, comma 7, del Regolamento.

ART. 28

TAXI COLLETTIVI

1. Il servizio di "taxi collettivo", su domanda dei titolari di licenza di taxi, deve essere svolto su domanda dagli stessi titolari, su autovetture di loro proprietà o detenute in leasing. Sul tetto degli autoveicoli adibiti a "Taxi collettivo" deve essere apposta la scritta luminosa "TAXI COLLETTIVO", nonché un altro display destinato ad indicare principalmente la destinazione dell'autoveicolo ed il numero dei posti disponibili che saranno altresì evidenziati da un segnalatore luminoso di colore verde.
2. Il tassmetro dell'autovettura adibita a taxi collettivo deve essere sigillato.
3. Il numero dei posti all'interno della vettura a disposizione dell'utenza non deve essere inferiore a cinque.
4. Le modalità di espletamento del servizio di Taxi collettivo sono stabilite con disposizione dirigenziale.
5. La tariffa per ogni passeggero, che è indipendente dal percorso effettuato, è stabilita dalla Giunta comunale sentita la Commissione consultiva.
6. La Giunta comunale individua le eventuali forme di incentivazione finalizzate allo sviluppo di tali servizi.
7. Il titolare della licenza autorizzato a svolgere il servizio di "taxi collettivo" può chiedere con istanza al Servizio competente, di tornare a svolgere il servizio di taxi singolo.

ART. 29

TRASPORTO PORTATORI DI HANDICAP

1. Il trasporto delle carrozzine per i disabili e dei cani per i non vedenti è gratuito.
2. I titolari di licenza taxi o di autorizzazione N.C.C. possono adattare il veicolo, secondo le norme vigenti, per il trasporto di soggetti portatori di handicap.
3. I veicoli in servizio di taxi e N.C.C. appositamente attrezzati devono esporre, in corrispondenza della relativa porta di accesso, il simbolo di accessibilità previsto dall'art. 12 del D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503.
4. La prestazione dei servizi di taxi e N.C.C. è obbligatoria nei limiti previsti dalla legge.
5. Il conducente del mezzo ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria per la salita e discesa dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali mezzi necessari alla loro mobilità.

ART. 30

TARIFFE

1. Le tariffe massime del servizio taxi, a base multipla per il servizio urbano e a base chilometrica per il servizio extraurbano, i relativi supplementi, sono fissati dal Comune con apposita deliberazione della Giunta, previo parere della competente Commissione consultiva di cui all'art. 32 del presente Regolamento. (art. 13, comma 2, Legge n. 21/92). Le tariffe Taxi ed i supplementi sono sottoposti a verifica ogni due anni.
2. Le tariffe del servizio di noleggio con conducente sono determinate liberamente dalle parti entro i limiti massimi stabiliti dal Comune.
3. I tassisti ed i noleggiatori possono, altresì attrezzarsi per accettare il pagamento del servizio tramite carte di credito, bancomat ed altre eventuali forme di pagamento elettroniche diverse dal contante.
4. I tassisti ed i noleggiatori possono stipulare con soggetti terzi, pubblici e privati, convenzioni o abbonamenti, per l'esercizio della loro attività.
5. I titolari di licenza taxi e le organizzazioni previste dall'art. 7 della legge n. 21/92, nonché le centrali Radiotaxi possono applicare tariffe inferiori a quelle massime stabilite dalla Amministrazione comunale.
6. La Giunta comunale sentita la Commissione consultiva di cui all'art. 32, dovrà stabilire modalità organizzative, criteri e condizioni applicativi di tale sistema tariffario, garantendo massima trasparenza, preventiva pubblicità, corretta informazione alla clientela ed adeguata fattibilità gestionale.
7. Il corrispettivo del trasporto deve essere comunque sempre calcolato con tassametro omologato sulla base della tariffa fissata dall'Amministrazione comunale.
8. Qualora per avaria il servizio fosse sospeso, l'utente ha diritto di pagare solo l'importo maturato al verificarsi dell'evento.

9. La Giunta comunale sentita la Commissione consultiva di cui all'art. 32, dovrà stabilire modalità per l'applicazione di tariffe predeterminate (art. 6 comma 1 lett. f) Legge. 4/8/2006, n. 248).

ART. 31

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO

1. I servizi di taxi possono essere regolati da turni ed orari stabiliti dal Dirigente competente, con apposita ordinanza, sentita la Commissione consultiva dei cui all'art. 32 del presente Regolamento.
2. Il servizio di taxi è regolato in relazione alle esigenze della clientela.
3. L'orario minimo di servizio giornaliero non può essere inferiore a sei ore.
4. Nei casi di emergenza dovuta a calamità naturali o ad altri eventi eccezionali, per soddisfare particolari esigenze della mobilità cittadina il Sindaco stabilisce con ordinanza i tempi e gli orari di servizio.

ART. 32

COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE

1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della Legge n. 21/1992 presso il Comune è istituita la Commissione consultiva per l'esercizio dei servizi pubblici di trasporto non di linea nell'ambito del territorio comunale, con il compito di elaborare proposte inerenti la materia di interesse locale e/o segnalare problemi da sottoporre all'Amministrazione comunale o alla Regione, promuovere indagini conoscitive d'ufficio o su segnalazione degli utenti e vigila sull'esercizio del servizio e sull'applicazione dei Regolamenti.
2. La Commissione consultiva è nominata dal Sindaco e rimane in carica tre anni dalla sua costituzione. Ai sensi dell'art. 2 del Decreto Legge n. 293/1994, convertito in Legge n. 444/1994, la nuova Commissione deve essere ricostituita entro il termine di scadenza della precedente. Allo scopo, le procedure volte alla ricostituzione devono essere avviate almeno quattro mesi prima della scadenza prevista. In caso di mancata ricostituzione, si applica quanto disposto in materia dal citato Decreto Legge n. 293/1994.
3. Essa è costituita da:
 - a) il Dirigente del Servizio competente per materia o suo delegato, con funzioni di Presidente;
 - b) un rappresentante designato congiuntamente dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale presenti nella regione o, in mancanza della presenza a livello regionale, da un rappresentante delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale presenti in ambito comunale. In caso di mancata designazione congiunta, l'amministrazione comunale procede alla scelta secondo criterio della maggiore rappresentatività;
 - c) un rappresentante degli operatori dei servizi pubblici non di linea designato congiuntamente dalle categorie dei servizi pubblici non di linea. In caso di mancata designazione congiunta, l'Amministrazione comunale procede alla scelta secondo criterio della maggiore rappresentatività;

- d) un componente designato dalle associazioni degli utenti maggiormente rappresentativa a livello locale o, in mancanza a livello regionale. In caso di mancata designazione congiunta, l'Amministrazione comunale procede alla scelta mediante alla scelta secondo criterio della maggiore rappresentatività;
- e) il Comandante della Polizia Municipale o suo delegato.
4. La Commissione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti.
5. La Commissione si esprime a maggioranza dei voti dei presenti, con parere motivato, riportato nel verbale di seduta. In caso di parità prevale il voto del Presidente. In caso di assenza del Presidente e del suo delegato, le funzioni di Presidente vengono assunte dal Comandante della Polizia Municipale o suo delegato.
6. I componenti della Commissione possono essere sostituiti per dimissioni, per iniziativa dell'associazione che li ha designati e qualora non partecipino alle riunioni per tre volte consecutive senza giustificato motivo.
7. La Commissione è convocata dal Presidente tutte le volte che è tenuta a rendere un parere ai sensi dell'articolo 19 almeno 7 giorni prima della data fissata per la seduta. L'avviso di convocazione deve contenere la data, l'ora ed il luogo della seduta, nonché il relativo ordine del giorno e può essere inviato anche a mezzo fax, posta elettronica o telegramma.
8. In casi di urgenza il termine di cui al comma 7 può essere ridotto fino a 24 ore;
9. Il Presidente è tenuto a riunire la Commissione entro quindici giorni dal ricevimento di una richiesta di convocazione articolata per argomenti e sottoscritta da almeno tre dei suoi componenti.
10. Svolge le funzioni di segretario verbalizzante un dipendente del Servizio competente per materia.
11. Le funzioni della Commissione sono:
- svolgere un ruolo propositivo e di impulso nei confronti dell'Amministrazione comunale ed esprimere pareri non vincolanti in ordine alle problematiche connesse all'esercizio dei servizi pubblici non di linea.
 - vigilare sull'esercizio del servizio e sull'applicazione del Regolamento avvalendosi, a tale fine, degli uffici comunali,
 - promuovere indagini conoscitive d'ufficio o su segnalazione degli utenti,
 - segnalare problemi e formulare proposte alla Commissione regionale consultiva di cui all'articolo 2 della L.R. 6 settembre 1993 n. 67.
12. La Commissione è tenuta a rendere i pareri richiesti entro 45 giorni dal ricevimento della richiesta stessa. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che la Commissione abbia manifestato esigenze istruttorie, è facoltà dell'Amministrazione comunale di procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere.
13. Nel caso in cui la Commissione abbia manifestato esigenze istruttorie, il termine di cui al comma 3 può essere interrotto per una sola volta ed il parere deve essere definitivamente reso entro quindici giorni dal ricevimento degli elementi istruttori richiesti.
14. Alla Commissione sono attribuite le funzioni del comitato di monitoraggio previsto dalla legge 4 agosto 2006 n.248, art. 6, lett. g.

15. Di ogni seduta viene redatto apposito verbale, a cura del Segretario, che contiene una sintesi dei lavori svolti e la decisione assunta.
16. Nel verbale sono riportati:
 - a) l'elenco dei membri presenti, con l'indicazione dell'eventuale conferimento della delega;
 - b) l'indicazione della eventuale presenza delle persone ammesse alla riunione;
 - c) i rilievi e le osservazioni sulle questioni trattate;
 - d) le eventuali dichiarazioni di voto;
 - e) le eventuali mozioni, proposte, segnalazioni, suggerimenti presentati dalla Commissione.
17. Il verbale è redatto a cura del segretario e sottoscritto dal Presidente, dai componenti e dal segretario, ad ogni verbale deve essere allegata copia del relativo avviso di convocazione e delle deleghe eventualmente conferite.

CAPO II

CODICE COMPORTAMENTALE

ART. 33

OBBLIGHI, COMPORTAMENTI E DIVIETI DEL TASSISTA E DEL NOLEGGIATORE

1. Nell'esercizio dell'attività il tassista ha l'obbligo di:
 - a) tenere a bordo dell'autoveicolo la licenza o l'autorizzazione allo scopo di certificarne l'impiego in servizio;
 - b) tenere a bordo il tariffario, autorizzato e predisposto dal Comune, a disposizione dell'utenza, esposto in modo visibile sul retro del sedile anteriore destro e sulla parte anteriore del veicolo, nonché con forma leggibile in lingua italiana, inglese;
 - c) comportarsi con correttezza e civico senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
 - d) attenersi alle disposizioni che, possono venire loro, impartite dalla Polizia Municipale e da altri agenti della forza pubblica;
 - e) consentire l'occupazione di tutti i posti per cui il veicolo è omologato;
 - f) rispettare i turni e gli orari di servizio;
 - g) rispettare l'ordine di precedenza (fila) nei posteggi autorizzati ed essere, durante il servizio e nei luoghi adibiti allo stazionamento, a disposizione del pubblico, in prossimità della propria autovettura (senza recarsi in cerca di passeggeri) e comunque in grado di rispondere tempestivamente alle chiamate;
 - h) presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo;
 - i) richiedere l'opportuna ed immediata sostituzione con un altro taxi nel caso di avaria del veicolo durante il servizio, senza ulteriori oneri per l'utente;
 - j) consegnare al Servizio competente entro 24 ore, qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno dell'autovettura, in mancanza il titolare sarà ritenuto responsabile di eventuali danni;
 - k) avere il segnale "Taxi" illuminato nelle ore notturne, quando libero;
 - l) mantenere in perfetta efficienza la strumentazione di bordo del veicolo con particolare riguardo al tassametro ed al contachilometri;
 - m) porre in azione il tassametro nel momento in cui il veicolo inizia il servizio e farne cessare il funzionamento a corsa ultimata, facendo prendere visione all'utente dell'importo segnato;

- n) rilasciare al cliente, in caso di richiesta, idoneo documento fiscale così come previsto dalla normativa vigente o in alternativa se richiesta un documento senza rilevanza fiscale;
 - o) aderire, in ogni caso, alla richiesta di trasporto da parte di tutti i cittadini nell'ambito del territorio comunale;
 - p) fornire all'utente, se richiesti, chiarimenti sulla formazione del corrispettivo della corsa;
 - q) indossare, durante il servizio, abbigliamento decoroso e comunque confacente al pubblico servizio prestato (evitando l'uso di canotte o abbigliamento simile, pantaloni corti, bermuda, sandali, ecc.);
 - r) comunicare, al Servizio competente, eventuali disposizioni relative a sospensioni della patente e/o ritiri della carta di circolazione, entro le 24 (ventiquattro) ore lavorative successive alla notifica delle predette disposizioni;
 - s) informare immediatamente il passeggero, di avaria del tassametro durante la corsa e condurlo a destinazione solo su espressa richiesta, in tale ultimo caso l'importo della corsa sarà riscosso in base all'approssimativo percorso chilometrico eseguito ed alla durata del servizio calcolato sulla tariffa vigente;
 - t) avere cura di tutti gli aspetti relativi alla qualità del trasporto;
 - u) tenere a bordo del mezzo copia del presente regolamento comunale, fornito dal Servizio competente ed esibirlo a chi ne abbia l'interesse.
2. Nell'esercizio della propria attività ai tassisti è vietato di:
- a) seguire percorsi, diversi dalla via più breve, salvo specifica richiesta del cliente o per accertati problemi di viabilità;
 - b) far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno ordinato la corsa (il presente divieto non opera per il servizio di taxi collettivi);
 - c) portare animali propri in vettura;
 - d) interrompere la corsa di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del viaggiatore o in casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo;
 - e) richiedere compensi aggiuntivi rispetto alla tariffa, indicata dal tassametro, maggiorata dagli eventuali supplementi;
 - f) rifiutare il trasporto dei bagagli nei limiti di capienza del veicolo;
 - g) rifiutare il trasporto dei supporti destinati ad assicurare o favorire la mobilità dei portatori di handicap ivi compresi i cani guida. Per i predetti supporti non potrà essere chiesto alcun supplemento;
 - h) tenere in esercizio tassametri e contachilometri alterati o manomessi;
 - i) fare schiamazzi e consumare cibo sia all'interno che all'esterno dell'autovettura durante le soste nei parcheggi autorizzati;
 - j) fumare durante la corsa;
 - k) consentire la conduzione del veicolo a persone non autorizzate;
 - l) iniziare il servizio nel territorio di altro Comune, salvo speciali e specifiche deroghe;
 - m) sostare, a scopo di nolo, al di fuori dei posteggi autorizzati;
 - n) esporre messaggi pubblicitari in difformità delle norme fissate dall'amministrazione comunale;
 - o) l'uso del cellulare.
3. Nell'esercizio della propria attività di noleggiatore (N.C.C.) ha l'obbligo di rispettare quanto previsto al precedente comma 1 lett. a), b), c), d), h), j), l), n), p), q), r), s), t) ed inoltre ha l'obbligo di rispettare termini definiti per la prestazione relativa del servizio e riportare la vettura in rimessa

non appena conclusa la prestazione relativa ad ogni singolo contratto di trasporto. Al noleggiatore si applicano i divieti di cui al precedente comma 2 lett. b), c), d), f), g), h), i), j), k), o).

4. Qualunque sospensione del servizio ed eventuali cambi di domicilio devono essere comunicati al Servizio competente entro e non oltre il termine di 5 (cinque) giorni anche a mezzo fax.

Articolo 34

COMPORAMENTO DEGLI UTENTI DEL SERVIZIO TAXI

1. Agli utenti del servizio taxi è fatto divieto di:
 - a) fumare durante il trasporto,
 - b) gettare oggetti dalle autovetture sia ferme che in movimento;
 - c) imbrattare, insudiciare o danneggiare l'autovettura;
 - d) pretendere il trasporto di animali domestici senza aver adottato tutte le misure utili ad evitare pericolo e danno alle persone, il danneggiamento o l'imbrattamento dell'autovettura;
 - e) pretendere il trasporto di merci o altro materiale diverso dal bagaglio al seguito;
 - f) pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza e di comportamento previste dal vigente Codice della Strada;
 - g) aprire la portiera dal lato opposto al marciapiede o, in assenza di questo, dal lato del più lontano margine della carreggiata;
 - h) scendere dall'autovettura senza prima aver pagato il corrispettivo del trasporto;
 - i) caricare e scaricare il bagaglio;
 - j) pretendere che merci, oggetti o bagaglio (escluso quello a mano) siano caricati all'interno dell'abitacolo o comunque al di fuori dei vani dedicati al trasporto delle merci e dei bagagli.

ART. 35

INTERRUZIONE DEL TRASPORTO

1. Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria del mezzo o per altri casi di forza maggiore senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo il viaggiatore, dovrà pagare solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato senza i supplementi previsti.

ART. 36

RESPONSABILITÀ NELL'ESERCIZIO DEL SERVIZIO

1. Restano a carico del titolare della licenza o dell'autorizzazione, dei conducenti dei mezzi le responsabilità personali di carattere penale, amministrativo e civile agli stessi imputabili a norma di legge.

CAPO III

ILLECITI E SANZIONI

ART. 37

RESPONSABILITÀ IN ORDINE ALLA VIGILANZA ED ALLE SANZIONI PER VIOLAZIONI

1. Il Servizio competente:
 - a) vigila sull'osservanza delle norme del presente Regolamento,
 - b) può promuovere inchieste d'ufficio o in seguito a reclami di terzi,
 - c) accerta le violazioni ed è responsabile dei procedimenti per l'irrogazione delle conseguenti sanzioni, in conformità alle disposizioni contenute nel presente Regolamento.
2. Qualora a seguito di inchiesta, il Servizio competente, assunte le informazioni del caso, acquisisca elementi atti ad accertare che una violazione sia stata commessa, provvede a redigere apposito processo verbale. Il conseguente procedimento sanzionatorio è disciplinato dalle norme degli articoli che seguono.

ART. 38

SANZIONI

1. Le violazioni alle norme del presente Regolamento sono così sanzionate:
 - a) con sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. N. 285/92 (Codice della Strada) e successive modifiche ed integrazioni;
 - b) con sanzioni amministrative di tipo accessorio quali la sospensione o la revoca della licenza o dell'autorizzazione.
2. Oltre a quanto previsto dalle precedenti lettere, sarà assegnato a carico di ogni titolare di licenza Taxi e di autorizzazione N.C.C., per ogni infrazione commessa, un punteggio graduato secondo la gravità della violazione, nei casi di più violazioni contestuali si applicherà la sanzione maggiore. Il cumulo di violazioni, con assegnazione di punteggio complessivo pari a 100 (cento) comporterà la revoca d'Ufficio della licenza Taxi, dell'autorizzazione N.C.C. L'assegnazione del punteggio sarà applicata anche per violazioni al Codice della Strada che comportano detrazioni di punti dalla patente di guida.

ART. 39

MISURE E PROVVEDIMENTI – DIFFIDE – SOSPENSIONI

1. Tutte le infrazioni al presente Regolamento saranno oggetto di contestazione da notificarsi, a cura del Servizio competente, all'autore della violazione. Il destinatario della predetta contestazione potrà presentare propri scritti difensivi entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione. Trascorso detto termine, qualora il Servizio competente ritenga fondato l'accertamento della violazione determina nei successivi 30 (trenta) giorni, la sanzione accessoria e/o il provvedimento da adottare a carico dell'autore della violazione.
2. Per le violazioni commesse al presente regolamento saranno applicate le sanzioni di seguito elencate:
 - a) art. 6 comma 3, dell'art. 21 comma 1 lettere d), e), dell'art. 28 comma 4, dell'art. 33 comma 1 lettere a), b), c), d), e), g), i), k), n), p), q), r), s) e comma 2, lettere a), b), c), f), i), j), o); sanzioni: diffida alla prima violazione e sospensione della licenza Taxi, dell'autorizzazione

- N.C.C. o dell'autorizzazione a condurre Taxi, per 3 (tre) giorni alla seconda violazione, nonché per 10 (dieci) giorni alle successive violazioni;
- b) Violazione dell'art. 17 comma 1, dell'art. 28 commi 1, 2 e 6; dell'art. 33 comma 1, lettere l), o) e comma 2, lettere d), g), i), m); sanzioni: sospensione della licenza Taxi, dell'autorizzazione N.C.C. o dell'autorizzazione a condurre Taxi per 3 (tre) giorni in caso di prima violazione, per 10 (dieci) giorni per violazione successiva alla prima, per 30 (trenta) giorni per violazioni successive alla seconda. In ordine al disposto dell'art. 38, comma 2,, le violazioni di cui alla presente lettera comporteranno l'assegnazione di punti 5 (cinque) per violazioni successive alla prima;
 - c) Violazione dell'art. 33 comma 1, lettere f), m) e comma 2, lettere k); sanzioni: sospensione della licenza Taxi, dell'autorizzazione N.C.C. o dell'autorizzazione a condurre Taxi per 15 (quindici) giorni in caso di prima violazione, per 30 (trenta) giorni per violazione successiva alla prima, per 60 (sessanta) giorni per violazioni successive alla seconda. In ordine al disposto dell'art. 38, comma 2, le violazioni di cui alla presente lettera comporteranno l'assegnazione di punti 10 (dieci) per ogni violazione commessa;
 - d) Violazione dell'art. 26 comma 4 e dell'art. 33 comma 2, lettere e), h); sanzioni: sospensione della licenza Taxi, dell'autorizzazione N.C.C. o dell'autorizzazione a condurre Taxi per 30 (trenta) giorni in caso di prima violazione, per 60 (sessanta) giorni per violazione successiva alla prima, per 90 (novanta) giorni per violazioni successive alla seconda. In ordine al disposto dell'art. 38, comma 2, le violazioni di cui alla presente lettera comporteranno l'assegnazione di punti 20 (venti) in caso di prima violazione e di punti 30 (trenta) per violazioni successive alla prima.
3. Il periodo temporale di riferimento per l'applicazione delle sanzioni di cui ai commi che precedono è stabilito in relazione all'ultimo quinquennio. Il primo periodo di riferimento del quinquennio decorrerà dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
 4. Le sanzioni che precedono saranno comminate anche nel caso in cui le violazioni sopra elencate siano commesse da collaboratori, dipendenti o sostituti. Per questi ultimi il periodo di sospensione non può eccedere la durata dei relativi contratti.
 5. Le sanzioni previste dal presente Regolamento saranno irrogate nel rispetto della vigente normativa e, in quanto compatibili, con quanto previsto dalla Legge 24 novembre 1981 n. 689 e successive modificazioni.

ART. 40

SOSPENSIONE DELLA LICENZA O DELL'AUTORIZZAZIONE

1. La perdita dei requisiti di cui all'art. 9 comma 1 lettera b) del presente Regolamento determina la sospensione immediata della licenza o dell'autorizzazione, fino al provvedimento definitivo.
2. L'Autorità Amministrativa riserva la sospensione della licenza o dell'autorizzazione fino ad un massimo di mesi 18 (diciotto) sentita la Commissione di cui all'art. 39 comma 1 nel caso in cui i titolari si rendano protagonisti di episodi di violazione verso persone, animali e cose anche nelle more della definizione dell'eventuale procedimento penale.

ART. 41

REVOCA DELLA LICENZA E DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Il Dirigente del Servizio competente, oltre a quanto previsto dall'art. 39, comma 2, del presente regolamento, dispone la revoca della licenza o dell'autorizzazione nei seguenti casi:
 - a) quando ai titolari della licenza Taxi o dell'autorizzazione N.C.C. viene a mancare anche uno solo dei requisiti previsti dal presente regolamento per l'esercizio della professione;
 - b) per violazione delle norme sulla trasferibilità della licenza o autorizzazione così come previste dal presente regolamento;
 - c) per tre mesi anche non consecutivi di ingiustificata sospensione del servizio;
 - d) per l'esercizio dell'attività durante il periodo di sospensione;
 - e) alla quinta inosservanza degli obblighi di prestazione;
 - f) alla seconda inosservanza dell'obbligo della prestazione, quando il rifiuto si riferisca ad una persona disabile;
 - g) quando a seguito di provvedimenti di sospensione adottati ai sensi del precedente art. 39 abbia accumulato 100 punti almeno;
 - h) quando sia intervenuta condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitti non colposi e pena restrittiva della libertà personale per una pena complessiva superiore a due anni;
 - i) la licenza è altresì soggetta a revoca, allorché il titolare venga a trovarsi in una delle condizioni di impedimento di cui al precedente art. 9.

ART. 42

DECADENZA DELLA LICENZA E DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Il Dirigente del Servizio competente dispone la decadenza della licenza o dell'autorizzazione
 - a) per mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dall'art. 16 del presente regolamento;
 - b) per morte del titolare della licenza quando gli eredi legittimi non abbiano iniziato il servizio nei termini di cui 17 regolamento o non abbiano provveduto a cedere il titolo nei termini previsti dall'art. 18;
 - c) per alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 90 (novanta) giorni;
2. La decadenza viene comunicata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile ed alla Camera di Commercio competente ai sensi dell'art. 6, comma 3, della Legge 15 gennaio 1992, n. 21, per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

ART. 43

RINUNCIA ALLA LICENZA E ALL'AUTORIZZAZIONE

1. Il Titolare o l'erede che intenda rinunciare all'esercizio della licenza o dell'autorizzazione deve presentare istanza scritta di rinuncia al Servizio competente.

ART. 44

CONSEGUENZE DELLA SOSPENSIONE, REVOCA O DECADENZA

1. Nessun indennizzo è dovuto dal Comune al titolare o dai suoi aventi causa nei casi di sospensione, revoca o decadenza della licenza o dell'autorizzazione.

CAPO IV
NORME FINALI

ART. 45

NORMA TRANSITORIA

1. Fino alla completa attuazione delle disposizioni previste dal presente Regolamento restano fermi gli organici così come previsti alla data di approvazione del presente regolamento.
2. Per gli eventuali servizi pubblici non di linea diversi dalle autovetture valgono, in quanto applicabili, ad integrazione della specifica disciplina, le norme del presente Regolamento.

ART. 46

ABROGAZIONE NORME PRECEDENTI

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento comunale si intendono revocate tutte le disposizioni in materia precedentemente emanate dall'Amministrazione comunale, se ed in quanto incompatibili con il presente Regolamento

ART. 47

APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo la sua definitiva approvazione e pubblicazione all'Albo pretorio nei modi e nei termini di legge.